



Arpa Umbria

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
AFFARI LEGALI**

N.R. 470 Del 11/12/2018

TIPO DI ATTO

	Soggetto a controllo della G.R.		Regolamento
	Non soggetto a controllo		Da pubblicare in BUR

OGGETTO: Arpa c./Moscatelli Romeo - Sentenza TAR Umbria n. 330/2010 - Decreto Collegiale TAR Umbria (Sez. I) n. 610/2017 reg. prov. coll. - costituzione in giudizio per il recupero del credito vantato dall'Agenzia - affidamento della tutela legale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente norme generali sull'azione amministrativa;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione;

Visto il Regolamento sui provvedimenti amministrativi, approvato con Determinazione n. 338 del 30 Settembre 2013;

Fatto proprio il documento istruttorio che, con i suoi allegati, forma parte integrante della presente determinazione redatto e sottoscritto da *Simone Santini*, con il quale si propone l'adozione del provvedimento in oggetto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che forma parte integrante della presente determinazione;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(Allegato Parte Integrante alla determinazione n. 470 Del 11/12/2018)

Vista l'istanza avanzata dall'ARPA Umbria depositata il 27 luglio 2016 di liquidazione delle spese di istruttoria in esecuzione alla sentenza n. 330 del 2010 con cui, nel rigettare il ricorso RG 77/2007 presentato dal sig. Moscatelli Romeo, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha posto a carico del ricorrente, oltre al pagamento delle spese di lite, anche quelle di istruttoria sostenute in tal giudizio, da liquidarsi con separato provvedimento in caso di inadempimento;

Considerato che con nota del 10 ottobre 2013 e successiva diffida del 30 maggio 2016 ARPA Umbria ha invitato il sig. Moscatelli al pagamento delle documentate spese di istruttoria pari a 8.760,00 (ottomilasettecentosessanta//00) euro, senza ottenere alcun pagamento neppure parziale con conseguente totale inadempimento del medesimo;

Preso atto del Decreto Collegiale della Sez. I del Tar Umbria n. 610/2017 reg. prov. coll. con il quale il Tribunale ha liquidato complessivamente in favore di ARPA Umbria la somma di 8.760,00 (ottomilasettecentosessanta//00) euro per spese di istruttoria sostenute nel giudizio RG 77/2007, oltre interessi.

Pertanto, rilevato che è interesse di quest'Agenzia costituirsi in giudizio, provvedendo alla più idonea tutela legale;

Rilevato che A.R.P.A. non è legalmente né elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, né presso l'Avvocatura della Regione dell'Umbria, e che non è ancor oggi stato attivato alcun ufficio legale interno;

Precisato che:

- E' stato approvato il nuovo Regolamento Arpa Umbria per la disciplina dei principi, dei criteri, delle modalità per il conferimento di incarichi esterni di difesa in giudizio;
- Con D.D.G. n. 193 del 20 Giugno 2016 è stato approvato un nuovo elenco finalizzato al conferimento dei sopra menzionati incarichi;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad un apposito conferimento di incarico professionale ad un legale per l'idonea difesa legale, e ravvisata l'opportunità di affidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del Regolamento sopra richiamato, il medesimo incarico all'Avv. Giuliano Picchio, valutati il profilo professionale, l'esperienza acquisita e il fatto che il citato professionista abbia già trattato tale questione in sede di richiesta e ottenimento del Decreto Collegiale sopra menzionato;

- Ai sensi della L. n. 124/2017, è stato comunicato in forma scritta, da parte del professionista, un preventivo indicante la prevedibile misura del costo della prestazione professionale.
- Il professionista ha inoltre dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò considerato e premesso, si propone al Direttore Generale di :

1. affidare l'incarico all'Avv. Giuliano Picchio, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Emanuele Damiani in Foligno (PG), Viale Roma n.5;
2. di dare atto che, per l'assunzione degli oneri a bilancio si farà riferimento alla futura definizione della controversia di cui all'oggetto e che gli stessi verranno assunti all'atto della presentazione della nota spese allorché posti a carico dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'orientamento costante della Corte di Cassazione.

L'Istruttore: *Simone Santini*

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

PARERE DI REGOLARITA'
Tecnico - Amministrativo
AFFARI LEGALI

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo del documento istruttorio.

DATA 11 dicembre 2018

IL RESPONSABILE

WALTER GANAPINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2)

OGGETTO:Arpa c./Moscatelli Romeo - Sentenza TAR Umbria n. 330/2010 - Decreto Collegiale TAR Umbria (Sez. I) n. 610/2017 reg. prov. coll. - costituzione in giudizio per il recupero del credito vantato dall'Agenzia - affidamento della tutela legale

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. WALTER GANAPINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.20)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11/12/2018 al 26/12/2018, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Esecutiva dal: [--DTTT_X--]

DATA PUBBLICAZIONE. 11/12/2018

IL Responsabile

Dr.ssa Anna Paola Veschini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2

Copia per uso amministrativo conforme all'originale

Perugia, li

IL Responsabile